

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE N. 2 (PASCOLARE) SITUATA NEL COMUNE DI LANUVIO IN P.ZZALE UGO LA MALFA IN LOCALITA' CAMPOLEONE PER ANNI VENTI – LOTTO 2

L'anno, addìdel mese di in Lanuvio (Rm), nella casa Comunale, avanti a, sono personalmente comparsi i signori:

1)in qualità di , domiciliato per effetto della sua carica in Lanuvio (Rm), che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso ex art. 107 del TUEL, C.F./P.IVA , di seguito per brevità Comune,

2) con sede in.....nella persona di..... nato a..... il residente acodice fiscale/partita IVA, di seguito per brevità Concessionario.

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Ufficiale rogante, sono personalmente certo.

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. del il Comune di Lanuvio ha definito il modello di gestione della farmacia comunale, individuando come modulo ottimale l'affidamento in concessione a terzi, a seguito di selezione del soggetto concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica;
- con determinazione n. del è stata indetta la procedura di gara per l'individuazione del concessionario delle farmacie comunali;
- la procedura di gara ha condotto all'individuazione del farmacista / della società quale soggetto concessionario della sede di farmacia della quale è titolare il Comune di Lanuvio sita a Lanuvio in Piazzale Ugo La Malfa (Farmacia Pascolare), come definito dalla determinazione n. del con la quale è stato disposto l'affidamento;
- nei termini di legge non sono stati presentati ricorsi avverso la suddetta aggiudicazione;
- a seguito dell'esperimento della suddetta procedura al soggetto individuato quale concessionario viene affidata la gestione delle farmacie alle condizioni di cui al presente atto, al capitolato e al bando di gara approvato, che ne fanno parte integrante, nonché alle condizioni migliorative contenute nell'offerta presentata dal concessionario stesso, i cui contenuti sono riportati nell'ambito del presente atto;
- l'aggiudicatario ha prestato la cauzione definitiva meglio descritta nel presente contratto;
- è stata richiesta ed ottenuta la certificazione prescritta in materia di antimafia giusto D. Lgs. 159/2011;
- è intenzione delle parti, come sopra costituite, di tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;
- il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di gestione della farmacia Pascolare da parte del Concessionario, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Lanuvio e il Concessionario medesimo;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. La concessione oggetto del presente contratto è finalizzata a garantire la gestione ottimale della farmacia di cui è titolare il Comune di Lanuvio, a vantaggio dei cittadini e delle persone frequentanti il territorio comunale necessitanti dei servizi farmaceutici e dei servizi ad essi complementari.
3. Il Comune di Lanuvio e il Concessionario intendono realizzare con la concessione oggetto del presente contratto l'obiettivo di fornire servizi di farmacia e complementari secondo standard di elevata qualità e in una prospettiva di innovazione rispetto ai bisogni dei potenziali utenti.

Art. 2 – Definizioni

1. Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati in esso e dagli allegati stessi, si intendono per:
 - a) **"Concedente"** e **"Comune"**, il Comune di Lanuvio titolare della farmacia n. 2 in località Campoleone in Piazzale Ugo La Malfa
 - b) **"Concessionario"**, l'affidatario del servizio di gestione della farmacia comunale situata nel centro storico cittadino in P.zza S.M. Maggiore, individuato con la procedura ad evidenza pubblica;
 - c) **"Servizio"** o **"Farmacia"**, il servizio di gestione ed esercizio della farmacia comunale;

- d) **"Contratto"**, il presente Contratto di Concessione di Servizio;
- e) **"Parti"**, il Comune ed il Concessionario;
- f) **"Carta dei Servizi"**: il documento che sarà redatto dal Concessionario;
- g) **"Azienda Commerciale"**: l'insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per l'esercizio del servizio. Dalla nozione di Azienda è esclusa la titolarità della farmacia che resta in capo al Concedente.

Art. 3 – Oggetto del Contratto

1. Con il presente contratto il Comune di Lanuvio affida al Concessionario, che accetta, la gestione della sede farmaceutica situata nel centro storico cittadino in P.zza Ugo La Malfa (Pascolare), di cui è titolare lo stesso Comune, da intendersi come gestione complessiva del servizio di farmacia e dei servizi complementari ad esso.
2. Le attività oggetto del Contratto costituiscono servizio pubblico preordinato alla tutela della salute pubblica e riguardano lo svolgimento delle prestazioni specificate nel presente contratto, nel capitolato e nel bando di gara, nel rispetto degli standard di servizio e conformemente alle condizioni migliorative e integrative di cui alla offerta tecnica oggetto di valutazione in sede di gara e per la quale il Concessionario si è aggiudicato la concessione oggetto del presente contratto.
3. In relazione allo svolgimento delle attività di gestione delle sedi farmaceutiche oggetto del presente contratto, il Concessionario è tenuto, in particolare, a realizzare in prevalenza la dispensazione e, compatibilmente con le norme di legge, anche la produzione di farmaci, presidi medico-chirurgici, specialità medicinali, prodotti galenici e di erboristeria, prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, integratori alimentari, ogni altro bene che possa essere utile commercializzato nell'esercizio della farmacia e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale.
4. In relazione allo svolgimento delle attività di gestione della farmacia oggetto del presente contratto, il Concessionario può svolgere altre attività complementari quali, a titolo di esempio: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, la prenotazione dei servizi sanitari tramite il CUP e similari. Il Concessionario si impegna ad erogare i servizi nelle modalità migliori.
5. Nell'ambito della propria autonomia gestionale, il Concessionario può, nel corso del periodo di durata della concessione delle sedi farmaceutiche di cui è titolare il Comune di Lanuvio, organizzare ed erogare agli utenti servizi aggiuntivi in base a quanto previsto dal D.lgs. n. 153/2009 e dai decreti del Ministro della Salute 16 dicembre 2010 e 8 luglio 2011. Tali attività e servizi sono sotto la piena ed unica responsabilità del Concessionario, che ne assume totalmente i rischi in ordine alla gestione.
6. Il servizio sarà espletato dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione e secondo quanto definito dal capitolato e dagli altri atti di gara nonché dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, dal presente contratto di servizio e dalla Carta dei Servizi.
7. Il Comune non assume alcuna responsabilità né offre garanzie o simili con riguardo all'ammontare dei ricavi e del fatturato che potrà essere sviluppato o raggiunto dalla farmacia, restando la gestione ed i risultati economici della stessa a totale rischio del Concessionario.

Art. 4 – Titorialità delle Farmacie

1. Il Comune resta il titolare della sede farmaceutica, mentre il Concessionario è titolare dell'Azienda commerciale, connessa al Servizio.
2. Il Comune rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra il Concessionario ed i propri dipendenti, collaboratori, fornitori nonché enti od istituti.

Art. 5 – Durata del contratto

1. La durata della concessione è fissata in anni 20 (venti) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto di servizio, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione previste dal presente contratto nonché dal capitolato e dalla normativa vigente.
2. È espressamente escluso il tacito rinnovo della concessione alla sua scadenza.
3. Allo scadere della concessione, il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.
4. È espressamente vietata la sub-concessione e la cessione della gestione del servizio.
5. Allo scadere del termine di efficacia del Contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto di riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo, per la cessazione del rapporto.
6. Al fine, tuttavia, di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, specie nelle more di una nuova procedura di affidamento, le Parti concordano che fino all'assunzione del Servizio e comunque non oltre un anno dalla conclusione del contratto con un nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque

tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi *standard*, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

7. In caso di cessazione anticipata per cause dipendenti o imputabili al concessionario, allo stesso non sarà riconosciuta alcuna somma a nessun titolo.

Art. 6 – Canone per la concessione

1. Il Concessionario corrisponderà al Comune l'importo offerto in sede di gara per il quale si è aggiudicato la concessione e qui di seguito specificato:
 - 1.1. un'anticipazione pari al 15% del canone complessivo ventennale pari ad euro _____ entro la data di sottoscrizione del contratto ed un canone annuo pari ad euro _____ da versare in 20 rate di cui la prima rata da corrispondere prima della sottoscrizione del contratto e le restanti 19 rate entro la data di scadenza di ogni singolo periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
 - 1.2. un importo annuo pari al 5% da calcolarsi sulla quota di fatturato annuo eccedente l'analogo valore riferito all'anno precedente da versare entro il 30 Giugno dell'anno solare successivo a quello rispetto al quale è stato calcolato il fatturato di riferimento. Nello specifico il calcolo sarà effettuato sulla base del volume d'affari con riferimento all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione relative ad un anno solare a norma degli artt. 23 e 24 del DPR n. 633/72, tenendo conto delle variazioni indicate nell'articolo 26 del DPR n. 633/72. I dati dovranno essere opportunamente rendicontati al Comune entro il 30 di Aprile dell'anno solare successivo. Relativamente al primo anno, il calcolo del fatturato sarà eseguito in proporzione agli effettivi mesi di esecuzione del servizio ragguagliati su base annua;
2. Nel caso di cessazione anticipata a causa del concessionario, il Comune ha diritto a trattenere l'intera anticipazione del 15% di cui al precedente punto 1.1. versata e a trattenere o richiedere l'intero canone dell'anno in corso, sia con riferimento alla componente fissa (canone annuo) che con riferimento alla quota percentuale sul fatturato.
3. Il valore relativo delle scorte di magazzino rilevato in contraddittorio tra concedente e concessionario con sopralluogo del _____ è pari ad euro _____ da corrispondere al concedente entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto a mezzo bonifico bancario su apposito conto corrente indicato dal Comune.
4. Il valore relativo ai beni mobili e arredi pari ad euro 361,00 deve essere corrisposto al concedente entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto a mezzo bonifico bancario su apposito conto corrente indicato dal Comune.
5. Tutte le somme dovute dal Concessionario dovranno essere corrisposte al Concedente mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria Comunale comunicate dal Comune di Lanuvio.
6. Il mancato e/o parziale pagamento delle rate successive entro i termini prestabiliti comporterà l'applicazione delle penali previste dall'art.15.
7. Il Concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento di quanto dovuto e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente. Il mancato, parziale o ritardato pagamento alle scadenze stabilite delle somme dovute comporta sempre, automaticamente, l'obbligo per il concessionario del pagamento degli interessi moratori, salva la facoltà del Comune di procedere a costituire in mora il concessionario per ogni ulteriore conseguenza di legge. L'inadempienza dà facoltà al Concedente di avvalersi della cauzione definitiva per la riscossione di quanto dovuto e/o di procedere, previa diffida ad adempiere, alla risoluzione del contratto di servizio a danno e spese del Concessionario con salvezza di ogni più ampia facoltà e diritto di legge.

Art. 7 – Locali e sede di svolgimento del servizio

1. La sede farmaceutica in località Campoleone in Piazzale Ugo La Malfa è ubicata in locali di proprietà del Comune ed è obbligo del Concessionario proseguire l'attività nei suddetti locali e di mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto.
2. L'aggiudicatario del Lotto 2, sulla scorta di quanto indicato nella propria offerta tecnica dovrà attuare il piano di ampliamento dei locali della farmacia "Pascolare" attraverso l'utilizzo degli adiacenti altri locali comunali entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Art. 8 – Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio

1. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla procedura di affidamento e con la presentazione dell'offerta tecnica ed economica.
2. Il Concessionario nomina Direttore della Farmacia il dott., cod. fisc.
..... iscritto all'Albo dei Farmacisti di al n., in possesso dei requisiti professionali di legge e di quelli richiesti dagli atti di gara, giusta dichiarazione di accettazione del medesimo allegata al presente contratto unitamente a copia fotostatica del documento di identità dello stesso.
3. Il Concessionario potrà procedere alla sostituzione del Direttore della Farmacia con altro farmacista in possesso dei requisiti di legge, di quelli richiesti dagli atti di gara e della stessa esperienza professionale richiesta al direttore uscente al momento della sua nomina, previa accettazione dell'incarico da parte del medesimo nuovo incaricato, comunicando tale sostituzione al Comune con almeno 10 giorni di anticipo.
4. Il Concessionario si impegna ed obbliga, altresì, a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità all'"offerta tecnica" presentata in sede di offerta e nel rispetto degli standard minimi di qualità e quantità contenuti nella "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia".
5. La "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" dovrà essere redatta, consegnata al Comune e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in conformità a quanto indicato in sede di offerta tecnica entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
6. Il Concessionario si obbliga a mantenere gli standard minimi indicati dal Comune nei documenti di gara e di attuare quanto indicato nella "offerta tecnica" presentata in sede di gara.
7. Per quanto concerne le utenze necessarie per il buon funzionamento della Farmacia (luce, acqua, gas, telefono, e quant'altro risulti necessario allo svolgimento dell'attività da parte del concessionario), quest'ultimo provvederà a sua cura e spese.
8. Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla realizzazione di eventuali opere di adeguamento dell'unità immobiliare destinata allo svolgimento dell'attività commerciale quali, a titolo esemplificativo, l'installazione di impianti e strutture necessarie per l'adeguamento dei locali alle prescrizioni di legge, presenti e future, in materia igienico- sanitaria ed amministrativa.
9. Il concessionario è tenuto a subentrare nei contratti attualmente in essere ovvero a redigere nuovi contratti fra le stesse parti ed alle medesime condizioni entro 30 giorni naturali consecutivi dalla stipula del contratto di servizio.
10. Il Concessionario dovrà assumere il personale così come indicato nella propria offerta tecnica ed in ogni caso la dotazione organica dovrà essere sufficiente a garantire uno standard di servizio elevato, secondo le disposizioni vigenti e nell'ottica di espletamento comunque di un servizio di pubblica utilità.
11. Il Concessionario è obbligato alla realizzazione del piano di ampliamento dei locali della farmacia "Pascolare" secondo quanto previsto al punto 6 della propria offerta tecnica presentata in sede di gara.
12. Il Concessionario è obbligato a comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura dell'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Art. 9 – Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.
2. Il Concessionario si impegna per tutta la durata del contratto a tenere manlevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza o in occasione di attività compiute in attuazione del presente Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa.
3. Il Concessionario ha stipulato la polizza assicurativa in relazione alle attività di cui al presente Contratto, per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore (RCT/RCO) n. _____ con la società _____
4. Il Concessionario deve applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali

integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;

5. Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali e sensibili di cui al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. per i quali è il titolare del trattamento.

Art. 10 – Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune

1. Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i servizi richiesti dalla normativa vigente per la gestione della sede farmaceutica ed in particolare ad erogare i servizi minimi quali l'obbligo di offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'ASL di competenza territoriale.
2. Il Concessionario si obbliga alla distribuzione dei presidi sanitari in genere a nome e per conto delle ASL secondo le norme convenzionali ed all'adesione a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie dall'ASL di riferimento sia attuali che futuri, nonché alla fornitura dei servizi migliorativi e/o aggiuntivi indicati in sede di offerta tecnica.
3. Con cadenza annuale, deve essere trasmessa al Comune una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza contenente, tra l'altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni e suggerimenti formulati dall'utenza stessa;
4. Devono essere elaborate dal Concessionario, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli *standard* forniti, anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
5. Nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto il concessionario deve rispettare i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione, miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza.
6. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque in tutti quei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del presente Contratto.
7. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione, che non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

Art. 11 – Interruzione del Servizio

1. Il Concessionario si obbliga ad offrire i propri servizi in modo regolare, continuativo, rispettando il sistema dei turni e degli orari di apertura previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, dalle ordinanze vigenti in materia, nonché dalla Asl competente.
2. L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
3. In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Comune e all'A.S.L. territorialmente competente.
4. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
5. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

Art. 12 – Esecuzione d'Ufficio

1. Verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento delle attività e dei servizi inerenti la gestione della sede farmaceutica di cui è titolare il Comune stesso, anche rivalendosi sulla cauzione definitiva.

Art. 13 – Obblighi del Comune di Lanuvio

1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del contratto, la gestione della Farmacia di cui il Comune di Lanuvio è e resta titolare.
2. Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario, ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal presente Contratto.
4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

Art. 14 – Divieto di cessione del Contratto e riferimenti per la disciplina della subconcessione

1. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi o altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del contratto.
2. In relazione alle prestazioni oggetto della concessione è ammesso il subappalto (subconcessione) solo per le attività complementari (NON, quindi, per i servizi farmaceutici) nei termini ed alle condizioni riferibili all'art. 174, per una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo della concessione stessa.

Art. 15 – Penali e Risarcimento del maggior danno

1. Sono previste le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del contratto; si precisa ovviamente che di quelle fra le seguenti penali che si riferiscono alle prestazioni oggetto di valutazione in sede di gara, si applicheranno solo le penali relative alle prestazioni effettivamente offerte dal concessionario e per le quali è avvenuta l'aggiudicazione, fermo tutto il resto:
 - a) per la mancata trasmissione, o pubblicazione della "Carta della qualità dei Servizi della Farmacia", in modo conforme al Contratto e agli allegati da esso richiamati, entro i termini, di cui al presente capitolato: € 2.500,00;
 - b) in caso di perdurante mancata trasmissione o pubblicazione della Carta della qualità dei Servizi oltre il termine ivi previsto si applica l'ulteriore penale pari a € 1.000,00 per ogni mese ulteriore di ritardo;
 - c) per la mancata e ingiustificata apertura nella giornata: € 500,00 per ogni giorno;
 - d) inosservanza dell'orario di servizio: € 200,00 per ogni infrazione;
 - e) per la mancata presenza di unità operativa abilitata all'esercizio di farmacista: € 2.500,00 al giorno, salvo l'esercizio di azioni amministrative, penali, civili e disciplinari;
 - f) per la mancata esecuzione di ognuno dei servizi indicati nella parte tecnica dell'offerta presentata in gara: € 200,00 per ogni evento rilevato.
 - g) Per il mancato versamento entro i termini del canone concessorio annuo determinato secondo l'art. 6 del presente contratto: € 100,00 per ogni giorno di ritardo
2. Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata (pec). Qualora il Concessionario non ottemperi entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva, con contestuale obbligo per il concessionario dell'integrale ricostituzione.
3. Il Comune, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

1. Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:
 - a) sopravvenienza di situazioni preclusive alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni;
 - b) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
 - c) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;
 - d) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'Ente competente o da questo non autorizzata;
 - e) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del Servizio;
 - f) inosservanza del divieto di cessione e/o di sub-concessione della gestione del servizio;
 - g) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
 - h) ricorso all'abusivismo professionale;
 - i) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l'autorizzazione al commercio;
 - j) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti ;
 - k) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 120 giorni dalla firma del contratto;

- l) ritardo dell'avvio dell'attività oltre i 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di servizio almeno per i servizi farmaceutici essenziali;
 - m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;
 - n) mancata esecuzione, entro 30 giorni dalla diffida, delle prestazioni aggiuntive/migliorative offerte in sede di gara;
 - o) gravi violazioni del contratto e/o della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza e, nonostante il contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio;
 - p) sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del Servizio.
 - q) Mancato pagamento del canone concessorio annuale o della maggiorazione di cui all'art. 6, comma 1, punto 1.2. oltre 60 giorni dai termini di scadenza fissati all'art. 6;
2. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

Art. 17 – Cessazione del rapporto contrattuale per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario

1. La cessazione del rapporto contrattuale per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario comporta, oltre alla revoca dell'affidamento del servizio, l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, e l'applicazione della penale e la liquidazione a favore del Comune del maggior danno subito. Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il recupero del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirla.
2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alla concessione, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di cessazione, revoca d'ufficio e risoluzione per inadempimento previste dall'art. 176 del d.lgs. n. 50/2016.
3. Fatti salvi i casi di cui all'articolo "Clausola risolutiva espressa", quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente contratto, dall'offerta presentata in sede di gara, dal capitolato di gara e dalla Carta dei servizi e dagli atti ad esso allegati, il Concedente dovrà contestare l'inadempimento, per iscritto, al Concessionario, e concedergli il termine di almeno 15 giorni per le giustificazioni e controdeduzioni.
4. Decorso infruttuosamente il termine fissato senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento ovvero le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee ed esaustive in relazione all'inadempimento, il Concedente potrà risolvere il contratto di servizio.
5. Per la definizione dei rapporti tra Concedente e Concessionario si applicherà quanto previsto all'articolo 20 "Disposizioni comuni in caso di chiusura del rapporto".

Art. 18 – Cauzione definitiva

1. A garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto il Concessionario ha costituito a favore del Comune di Lanuvio una cauzione definitiva pari al 10% del valore della concessione pari a € 13.854.362,60, presentata mediante di cui si riportano gli estremi
2. In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario, il Comune potrà rivalersi su detta cauzione per il recupero di somme derivanti da penali, danni e spese sostenute di cui ai precedenti articoli.
3. Ove il Comune si avvalga della cauzione, il Concessionario è tenuto a ricostituirla entro 30 giorni.

Art. 19 – Misure di sicurezza

1. Il Concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il Comune e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza del servizio resteranno sollevati dalle medesime responsabilità.

Art. 20 – Disposizioni comuni in caso di chiusura del rapporto

1. Allo scadere del presente contratto di servizio o in caso di cessazione anticipata dello stesso per qualunque causa, i rapporti tra le parti saranno regolamentati secondo le seguenti disposizioni :
 - a) Il Concessionario è obbligato a riconsegnare il servizio immediatamente;

- b) Il Concedente ha facoltà di acquistare o far acquistare dal nuovo Concessionario subentrante, ed il Concessionario uscente sarà obbligato a vendere, previo inventario da redigere in contraddittorio, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi, e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultanti dalla documentazione contabile;
 - c) Il Concedente ha facoltà di acquistare o far acquistare dal nuovo Concessionario subentrante, ed il Concessionario uscente sarà obbligato a vendere, previo inventario da redigere in contraddittorio, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino;
 - d) Il Concedente ha facoltà di subentrare o far subentrare il nuovo Concessionario subentrante nei contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario uscente, purché conclusi nell'effettivo interesse della farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura.
2. In caso di cessazione anticipata del contratto di servizio per qualunque causa, al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, il Concessionario dovrà garantire, su richiesta del Concedente, la prosecuzione del servizio, fino al subentro del nuovo affidatario individuato dal Concedente, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine all'ulteriore continuazione del rapporto.
 3. In caso di risoluzione del contratto di servizio per inadempimento, o comunque per cause imputabili al Concessionario, il Concedente, oltre a trattenere i canoni relativi al servizio per tutto il periodo di gestione fino alla data di cessazione e l'anticipazione del 15% versata, avrà diritto a un'indennità corrispondente a 12 mensilità del canone di concessione del servizio. A tal fine il Concedente potrà avvalersi della cauzione definitiva. In caso di risoluzione del contratto di servizio per inadempimento o comunque per cause imputabili al Concessionario, il Concedente ha diritto di pretendere la rifusione di tutti i danni in conseguenza dell'inadempimento. A tal fine potrà avvalersi della cauzione definitiva, fatto salvo in ogni caso il maggior danno.

Art. 21 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Velletri.

Art. 22 – Tutela dei dati personali - Informativa

1. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., le parti si informano reciprocamente che tutti i dati di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del contratto saranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici e/o telematici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza ed al fine esclusivo dell'adempimento del contratto.

Art. 23 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. Il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: _____

Art. 24 – Spese e valore del contratto

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle per la sua redazione e stipula (imposta di bollo, di registro, diritti di rogito), sono a carico del Concessionario.
2. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il valore del contratto, ai fini fiscali, è pari al valore della concessione pari a € 13.854.362,60.

Art. 25 – Norme finali

1. nei limiti di quanto previsto nel capitolato di gara e comunque dalle leggi vigenti in materia.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia e alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.
3. Il Comune elegge domicilio in Via Roma n. 20 a Lanuvio (Rm).
4. Il Concessionario elegge domicilio presso la sede farmaceutica ovvero presso _____

Allegati al presente contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono materialmente allegati allo stesso:
 - Il Capitolato di gara;
 - l'Offerta economica e tecnica presentata in sede di gara dal concessionario;

- il bando di gara;
- la cauzione definitiva di cui all'art. 18 del presente contratto;
- la polizza assicurativa di cui all'art. 9 del presente contratto;
- dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Direttore della farmacia e copia fotostatica del documento di identità dello stesso.

E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006, creato in formato digitale da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono unitamente agli allegati suindicati, ai sensi dell'art. 2, comma 461, della legge 244/2007", in mia presenza con firma digitale ai sensi del Capo II del D.Lgs. 82/2005, di seguito verificata nella validità e mancata revoca a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

1) il dr.,

2) il dott., *Responsabile dell'Area*, *mediante l'apposizione della propria firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013".*

Successivamente io, Segretario Comunale, ho apposto la mia firma digitale e la marca temporale, in presenza delle parti.

Comune di Lanuvio – Segretario Comunale – dott.